

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006284/2013 - 03-06-2013**  
**alla Commissione**  
Articolo 117 del regolamento  
**Mara Bizzotto (EFD)**

Oggetto: Nuove minacce per il "made in" di qualità: la Croazia imita il Prosecco veneto

Dopo la vicenda del Tocai friulano e del Tokaj ungherese, con l'ingresso della Croazia in Europa, programmato per il prossimo 1° luglio 2013, si ripresenta per i produttori italiani il problema dei falsi alimentari e delle imitazioni delle nostre eccellenze da parte di altri Stati membri. Ad essere messo a rischio, questa volta, è il Prosecco ovvero un vino di grande qualità prodotto in limitate quantità nella regione Veneto.

Con l'entrata nell'Unione anche la Croazia potrà commercializzare liberamente il suo Prosek, cioè la sua imitazione del Prosecco, prodotto con uve autoctone coltivate in Dalmazia.

Nonostante la Commissione abbia respinto l'istanza croata avanzata durante i negoziati di adesione di includere la denominazione Prosek tra quelle protette dall'Unione, perché l'uso di tale nome avrebbe provocato confusione tra i consumatori, il 4 aprile scorso il Ministro dell'agricoltura croato, Tihomir Jakovina, ha affermato che i produttori croati di Prosek potranno continuare ad utilizzare questa denominazione per il loro prodotto, danneggiando di fatto i produttori italiani di prosecco e ingannando i consumatori europei.

Può la Commissione dire:

- se è a conoscenza dei fatti;
- come valuta le affermazioni del Ministro croato rispetto agli impegni assunti durante i negoziati di adesione;
- se ritiene opportuno un intervento a tutela del diritto di informazione dei consumatori europei;
- come intende intervenire per tutelare i produttori veneti di Prosecco e salvaguardare l'eccellenza italiana;
- se intende chiedere alla Croazia di rinunciare all'uso della denominazione "Prosek" prima di entrare a far parte dell'UE, così da evitare che i consumatori europei siano ingannati e tutelare quindi i produttori veneti e italiani?

IT  
E-006284/2013  
Risposta data da Dacian Cioloș  
a nome della Commissione  
(15.7.2013)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti contenuti nell'interrogazione. L'uso del termine "Prosek" per prodotti vitivinicoli nell'UE non è contemplato dal trattato di adesione della Croazia e la Commissione non ha ricevuto nessuna specifica richiesta da parte della Croazia dopo la sua adesione all'UE riguardo all'uso di tale denominazione. In questo contesto, l'utilizzo in commercio del termine in questione può creare problemi giuridici nella misura in cui rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 118 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007<sup>1</sup>, poiché la denominazione croata potrebbe entrare in conflitto con la protezione della DOP<sup>2</sup> italiana "Prosecco". Le autorità croate sono a conoscenza di tale problema giuridico.

Spetta alle autorità competenti degli Stati membri garantire l'applicazione di tale protezione nel mercato interno. L'UE ha inoltre negoziato accordi bilaterali con numerosi paesi terzi, per garantire anche nei loro territori alti livelli di protezione delle DOP, compresa la DOP "Prosecco".

Ciononostante, se dopo il 1° luglio 2013 sarà presentata una domanda di protezione per "Prosek" come IGP<sup>3</sup>, DOP o menzione tradizionale, saranno applicate le disposizioni relative alla presentazione delle domande e le norme relative all'esame da parte della Commissione previste nella sezione I bis del capo I del titolo II del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché le disposizioni dettagliate di cui al capo II e al capo III del regolamento (CE) n. 607/2009<sup>4</sup>. Nella fase d'esame che precede la decisione di concessione o di rifiuto della protezione sono prese in considerazione eventuali denominazioni di vini omonimi già registrati. Ad oggi la Commissione non ha ricevuto nessuna domanda.

---

<sup>1</sup> GU L 299 del 16.11.2007

<sup>2</sup> Denominazione di origine protetta

<sup>3</sup> Indicazione geografica protetta

<sup>4</sup> GU L 193 del 24.7.2009